



Comunicazione interna n. 14

Grosseto, 18.09.2017

Al personale Docente
Al personale ATA
Albo

Oggetto: abbandono del posto di lavoro da parte del personale per improvviso malore

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che i malori improvvisi che colpiscono i lavoratori nell'espletamento dei propri doveri investono vari campi della dottrina giuridica: rapporto di lavoro, istituto delle assenze, diritto del lavoro, diritto allo studio e diritto e garanzia di tutela della salute;

Accertato che l'eccezionalità dell'evento che comporta l'allontanamento dal posto di lavoro non può essere soggetta alle norme che disciplinano la tipologia dei permessi;

Salvo i casi di malessere conclamato o di infortunio per i quali si disporrà urgentemente l'intervento in loco del 118 o si disporrà l'accompagnamento al Pronto Soccorso dell'interessato

DISPONE

Come segue il servizio di soccorso al fine di autotutela personale e amministrativa e di garanzia per il personale della scuola

- a) in caso di malore del personale docente e non docente si dovrà informare il Dirigente Scolastico o il DSGA, anche per le vie brevi, della richiesta di abbandonare il posto di lavoro
- b) al fine di tutelarne l'incolumità, il dipendente interessato potrà lasciare la scuola solo se vi sarà un familiare o altra persona che lo prelevi dal posto di lavoro e lo accompagni a casa o dal medico, onde evitare che durante il tragitto, da solo, le condizioni possano ulteriormente peggiorare

Non chiedere l'intervento del medico adeguato o permettere al malato di andare a casa da solo, infatti si configura come "omissione di soccorso"; perciò in caso di malore non verrà autorizzato l'allontanamento dalla scuola con modalità difformi dalla presente disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini

